

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 567 del 2 dicembre 2022.

“Autorizzazione per la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale a carico di [REDACTED], n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P., pendente presso il Tribunale di [REDACTED]”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 185 rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142 “Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana”;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale” e, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;

VISTA la legge 3 gennaio 1991, n. 3 “Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 “Misure di contrasto alla



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

criminalità organizzata” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 4 rubricato “Costituzione di parte civile della Regione”;

VISTA la nota presidenziale n. 6830 del 23 luglio 1991, con la quale vengono fornite direttive sulla costituzione di parte civile della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione e la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] e relativi atti acclusi, con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, in relazione al procedimento penale a carico di [REDACTED], n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P., pendente presso il Tribunale di [REDACTED], trasmette il decreto che dispone il giudizio in argomento, con fissazione dell’udienza per il giorno [REDACTED];

CONSIDERATO che, con la predetta nota prot. n. [REDACTED], la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, rappresenta che la Regione Siciliana, nel procedimento penale in argomento, è individuata quale parte offesa nella persona del rappresentante legale pro-tempore, evidenziando che dal decreto che dispone il giudizio, emerge, tra l’altro, un capo di imputazione per il delitto previsto e punito dall’art. 416 bis 1 del codice penale, capo di imputazione afferente a un reato associativo di tipo mafioso, ragion per cui sembrerebbero ricorrere i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ritiene di determinarsi favorevolmente ai fini dell’autorizzazione alla costituzione in giudizio dell’Organo di difesa erariale, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3 in combinato disposto con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, dando mandato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] di costituirsi;

CONSIDERATO che la costituzione di parte civile, sotto l’aspetto procedimentale, deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale e, in particolare, ai sensi degli articoli 79 e



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

484 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, davanti al giudice del dibattimento, per garantire le opportunità della tutela pubblica mediante l'azione civile nel processo penale, nonché in ragione del precitato art. 4, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il quale prescrive che è fatto obbligo alla Regione Siciliana di costituirsi parte civile, per fatti verificatisi nel proprio territorio, in tutti i processi di mafia;

RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale a carico di [REDACTED], n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P., pendente presso il Tribunale di [REDACTED], nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale a carico di [REDACTED], n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P., pendente presso il Tribunale di [REDACTED], nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale.

Il Segretario

GV/

BUONISI

Il Presidente

SCHIFANI